

SENT.N. 281/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 78002/PC del registro di

Segreteria promosso dal sig. XX, nato

ad omissis (omissis) il omissis e residente ad

omissis (omissis) alla via omissis

(CT.: omissis), rappresentato e difeso

dall'Avv. Pace Anna Francesca ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria

in via Sbarre Inferiori 164/C;

Contro l'INPS, in persona del presidente legale

rappresentante pro-tempore, non costituito;

Avverso la determinazione atto n. CFI0942020000131

per il riconoscimento del beneficio pensionistico di

cui all'art. 54 del DPR 1092/1073

Uditi alla udienza pubblica del 13 dicembre 2023 con

l'assistenza del segretario dott.Federica Sperapani,

il relatore cons. Anna Bombino, nessuno e comparso ;

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in segreteria il 8.7.2020 il
ricorrente, militare in quiescenza dal 17.12.2019,
ha chiesto l'applicazione dell'aliquota prevista
dall'art. 54 del TU 1092/73 di rivalutazione della
quota di pensione maturata alla data del 31.12.1995
sulla quale è stata applicata l'aliquota del 35%
prevista per il personale civile dello stato.

Veniva fissata l'udienza del 13 dicembre 2023 per la
discussione del giudizio.

Considerato che alla predetta udienza non risultavano
depositate, dalla parte ricorrente, le prove delle
avvenute notifiche del ricorso e del decreto di
fissazione alle controparti, 155, commi 3 e 5-bis,
del c.g.c., il Giudice, con ordinanza n., fissava
l'udienza del 13 dicembre 2023 per la discussione
del ricorso onerando parte ricorrente alla notifica
del ricorso e dell'ordinanza all'INPS nel termine
di 30 gg dalla comunicazione della stessa, nonchè del
deposito in segreteria della prova della eseguita
notifica.

L'udienza del 13.12.2023 veniva rinviata alla udienza
odierna, nella quale si rileva che l'ordine di

rinnovazione della notifica non è stato adempiuto.

Considerato che in difetto degli adempimenti previsti dall'art. 155 c.g.c., il rapporto processuale non può dirsi validamente costituito, va applicato il comma 10 dell'art. 155 c.g.c., secondo cui "se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell'art.

111 c.g.c." che prevede che il processo si estingua qualora le parti alle quale spetta di rinnovare la citazione non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice.

Verificatesi dette condizioni, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno

2024

Il GUP

Anna BOMBINO

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA